

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del movimento politico "Lega per Salvini premier", iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. *Finalità*

Lega per Salvini Premier è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale attraverso metodi democratici ed elettorali. Lega per Salvini Premier promuove e sostiene la libertà e la sovranità dei popoli a livello europeo.

Art. 2. *Struttura organizzativa della Lega per Salvini Premier*

Lega per Salvini Premier è una confederazione composta dalle seguenti articolazioni territoriali regionali costituite a livello regionale, provinciale o sovra-provinciale, in forma di associazioni non riconosciute:

1. Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste;
2. Piemonte;
3. Liguria;
4. Lombardia;
5. Trentino;
6. Alto Adige – Südtirol;
7. Veneto;
8. Friuli-Venezia Giulia;
9. Emilia;
10. Romagna;
11. Toscana;
12. Marche;
13. Umbria;
14. Lazio;
15. Abruzzo;
16. Molise;
17. Campania;
18. Puglia;
19. Basilicata;
20. Calabria;
21. Sicilia;
22. Sardegna.

Il consiglio federale può, con apposita delibera, approvare la costituzione di altre articolazioni territoriali regionali, riconoscendone ufficialmente l'adesione alla Lega per Salvini Premier. La definizione dei confini territoriali delle articolazioni territoriali regionali spetta al consiglio federale.

Il consiglio federale può deliberare, altresì, l'adesione alla Lega per Salvini Premier di altre associazioni e l'adesione della Lega per Salvini Premier ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformità a quanto previsto in un apposito regolamento.

Art. 3.

Simbolo e denominazione

Il simbolo della Lega per Salvini Premier appartiene ed è nella legittima disponibilità della Lega per Salvini Premier.

Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da un rettangolo di colore blu in cui campeggia la scritta «Lega per Salvini Premier» in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco.

Il consiglio federale concede, in conformità ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle articolazioni territoriali regionali regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo può essere revocata dal consiglio federale.

Il simbolo è anche, tutto o in parte, contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, l'articolazione territoriale regionale può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del consiglio federale.

In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle articolazioni territoriali regionali per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del segretario federale.

Il consiglio federale, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo e al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione «Lega per Salvini Premier», sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative.

Tutti i simboli usati nel tempo da Lega per Salvini Premier o dai movimenti (incluse le articolazioni territoriali regionali) in essa confluiti, o che in essa confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, sono di proprietà esclusiva della Lega per Salvini Premier, fatta eccezione per quelli su cui verte un titolo di proprietà altrui.

La denominazione è «Lega per Salvini Premier».

Il simbolo e la denominazione possono essere emendati dal consiglio federale attraverso apposita modifica statutaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.

Art. 4.

Sede della Lega per Salvini Premier

Lega per Salvini Premier ha sede legale in Milano, via Carlo Belerio n. 41.

Art. 5.

Scioglimento della Lega per Salvini Premier

Lo scioglimento della Lega per Salvini Premier può essere deliberato dal congresso federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento della Lega per Salvini Premier, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6.

Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a comuni e città non capoluogo di provincia, nonché le cariche elettive riferite ai consiglieri provinciali, vengono proposte dalle sezioni comunali competenti, e ratificate dalla relativa sezione provinciale.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla lista collegata, riferita a città capoluogo di provincia e al candidato presidente di provincia e la lista dei candidati consiglieri provinciali, vengono proposte dalla sezione provinciale competente, e ratificate dalla relativa articolazione territoriale regionale.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a città capoluogo di regione, nonché quelle a candidato governatore e alle collegate liste vengono proposte dalla articolazione territoriale regionale competente e ratificate dal consiglio federale.

Il consiglio federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee.

ORGANI DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Art. 7.

Organi della Lega per Salvini Premier

Sono organi della Lega per Salvini Premier:

- il congresso federale;
- il consiglio federale;
- il segretario federale;
- il comitato amministrativo federale;
- l'organo federale di controllo sull'amministrazione;
- il comitato disciplinare e di garanzia;
- il responsabile federale organizzativo e del territorio;
- la commissione statuto, regolamenti e tesseramento;
- il responsabile del trattamento dei dati personali;
- il coordinamento federale del movimento giovanile.

La Lega per Salvini Premier promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 8.

Il congresso federale

Il congresso federale è l'organo rappresentativo di tutti i soci della Lega per Salvini Premier ed è competente per le modifiche del presente Statuto.

Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega per Salvini Premier e valuta le attività svolte dalle articolazioni territoriali regionali. Partecipano al congresso federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai congressi regionali delle rispettive articolazioni territoriali regionali.

Il congresso federale è convocato dal segretario federale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del consiglio federale o su richiesta del segretario federale.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del congresso.

Art. 9.

Elezioni da parte del congresso federale

Il congresso federale elegge il segretario federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di militanza come soci ordinari militanti.

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega per Salvini Premier o nelle articolazioni territoriali regionali.

Elegge, inoltre, altri membri del consiglio federale, tra coloro che hanno maturato almeno 5 (cinque) anni consecutivi di militanza come soci ordinari militanti e secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11, terzo comma.

Art. 10.

I delegati al congresso federale

Il consiglio federale determina il numero totale dei delegati al congresso federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie articolazioni territoriali regionali seguendo le modalità previste da apposita norma regolamentare.

Sono membri di diritto e votanti: il segretario federale, i membri del consiglio federale, i segretari regionali, i segretari provinciali delle articolazioni territoriali regionali con almeno 50 (cinquanta) soci ordinari militanti, i parlamentari, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o delle aree metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento dei soci ordinari militanti.

Il consiglio federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

Art. 11.

Il consiglio federale

Il consiglio federale determina l'azione generale della Lega per Salvini Premier, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal congresso federale.

Dura in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il consiglio federale è composto da:

- il segretario federale;
- l'amministratore federale;
- il responsabile federale organizzativo e del territorio;
- i segretari di ciascuna articolazione territoriale regionale con almeno 50 (cinquanta) soci ordinari militanti;

22 (ventidue) membri eletti dal congresso federale assegnati alle articolazioni territoriali regionali seguendo le modalità previste da apposita norma regolamentare.

Lega per Salvini Premier tutela, negli organi collegiali, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze attraverso l'adozione di sistemi proporzionali di elezione.

Partecipano, con il solo diritto di intervento, purché in regola con le norme sul tesseramento dei soci ordinari militanti, i vicesegretari federali, il responsabile dell'ufficio legislativo federale, il presidente del gruppo alla Camera dei deputati, il presidente del gruppo al Senato della Repubblica, il capodelegazione al Parlamento europeo, i governatori regionali o i capodelegazione in giunta, il coordinatore federale del movimento giovanile, i segretari di articolazioni territoriali regionali con meno di 50 (cinquanta) soci ordinari militanti e, in qualità di soggetto verbalizzante, il delegato della commissione statuto, regolamenti e tesseramento.

I segretari delle articolazioni territoriali regionali in caso di impedimento a partecipare alle sedute del consiglio federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi vice segretari vicari regionali con diritto d'intervento e di voto, ove previsto, a condizione che gli stessi siano membri effettivi del proprio consiglio direttivo regionale.

Il consiglio federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del segretario federale vale doppio.

Con apposita delibera, il consiglio federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega per Salvini Premier, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal consiglio federale.

Art. 12.

Competenze del consiglio federale

È di competenza del consiglio federale:

- a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
- b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega per Salvini Premier predisposto dal comitato amministrativo federale;
- c) nominare il coordinatore federale del movimento giovanile, su proposta dell'organismo previsto dal regolamento federale del movimento giovanile;
- d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 27 sulle proposte di modifica degli statuti delle articolazioni territoriali regionali ad esso sottoposte dalla commissione statuto, regolamenti e tesseramento secondo l'art. 19;

- e) stabilire l'importo delle quote associative;
- f) nominare i membri del comitato disciplinare e di garanzia secondo le modalità indicate dall'art. 16;
- g) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali;
- h) approvare i regolamenti della Lega per Salvini Premier predisposti dalla commissione statuto, regolamenti e tesseramento ai sensi dell'art. 19;
- i) vigilare sul comportamento politico delle articolazioni territoriali regionali;
- j) approvare il codice etico.

È organo d'appello per i soci ordinari militanti colpiti da provvedimenti disciplinari emanati dal comitato disciplinare e di garanzia.

In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il consiglio federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei segretari regionali e dei relativi consigli direttivi regionali e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il consiglio federale delibera gli eventuali accordi con altre liste.

Il consiglio federale ratifica le deliberazioni dei consigli direttivi regionali relative al candidato governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato sindaco per le città capoluogo di regione e alle relative liste.

Il consiglio federale può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture della Lega per Salvini Premier, ad esclusione della funzione disciplinata all'art. 32. In particolare, può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso consiglio federale.

Il consiglio federale si riunisce su convocazione del segretario federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il membro eletto al consiglio federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso consiglio federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo congresso federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa articolazione territoriale regionale del membro da sostituire, il consiglio direttivo regionale competente provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del consiglio federale comportano la convocazione automatica del congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del consiglio federale vengono assunte dal segretario federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal vicesegretario vicario. Sino alla nomina del nuovo consiglio federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 13.

Il segretario federale

Il segretario federale ha la rappresentanza di Lega per Salvini Premier di fronte a terzi per le questioni di carattere politico ed elettorale. Il segretario federale, ai soli fini statutarî, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega per Salvini Premier. Esegue e coordina le direttive del congresso federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega per Salvini Premier; convoca e presiede il consiglio federale, ne coordina le attività, riferendo al consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza può delegare un membro del consiglio federale a presiedere in sua vece. Esprime parere sulle candidature alle cariche elettive. Su delibera del consiglio federale, egli può delegare altri membri del consiglio stesso a compiti specifici.

Il segretario federale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca fino a 3 (tre) suoi vice (di cui uno vicario) scegliendoli tra i soci ordinari militanti appartenenti a 3 (tre) articolazioni territoriali regionali diverse e con un'anzianità di militanza superiore a 10 (dieci) anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del segretario federale, il vicesegretario vicario convoca il congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo segretario federale. Il congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del segretario federale oppure entro un termine diverso definito dal consiglio federale stesso.

Art. 14.

Il comitato amministrativo federale

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13, la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega per Salvini Premier, spettano al comitato amministrativo federale, costituito da un unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal segretario federale tra i soci ordinari militanti con un'anzianità minima di militanza di 10 (dieci) anni. Il comitato amministrativo federale può essere revocato in ogni momento dal segretario federale.

Nel caso in cui il comitato amministrativo federale sia costituito da 3 (tre) membri, il segretario federale nomina tra questi l'amministratore federale al quale possono essere delegate competenze proprie del comitato amministrativo federale. L'amministratore federale è anche presidente del comitato amministrativo federale. L'amministratore federale convoca il comitato amministrativo federale che delibera a maggioranza.

La rappresentanza legale spetta all'amministratore federale.

Nel caso in cui il comitato amministrativo federale sia costituito da 1 (un) membro, il segretario federale nomina tale membro quale amministratore federale al quale sono delegate le competenze proprie del comitato amministrativo federale.

Il comitato amministrativo federale gestisce il patrimonio della Lega per Salvini Premier.

Il comitato amministrativo federale, nel rispetto delle linee guida assunte dal consiglio federale, decide:

- l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;
- la possibile erogazione di apporti a favore di una o più articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali.

Il comitato amministrativo federale decide inoltre su:

l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di *cash pooling* tra i conti correnti riferiti alle singole entità associate), nonché le richieste di fidejussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;

- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- la sottoscrizione di mandati di pagamento;
- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

la gestione della contabilità della Lega per Salvini Premier, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal consiglio federale, con delibera che dovrà essere pubblicata sul sito di Lega per Salvini Premier, devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri del comitato amministrativo federale. Nel caso in cui il comitato amministrativo federale sia costituito da un unico membro, le operazioni predette devono essere autorizzate congiuntamente dal segretario federale e dall'amministratore federale.

Il comitato amministrativo federale controlla l'intero iter amministrativo e può accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle articolazioni territoriali regionali.

Il comitato amministrativo federale riceve semestralmente una rendicontazione da parte delle articolazioni territoriali regionali sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Lega per Salvini Premier in particolare e su tutta la gestione. Può inoltre richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

Art. 15.

L'organo federale di controllo sull'amministrazione

L'organo federale di controllo sull'amministrazione è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio federale. Il consiglio federale sceglie tra i membri effettivi il presidente. I membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

I membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza. Il compenso è determinato dal segretario federale all'atto della nomina.

L'organo federale di controllo sull'amministrazione vigila in conformità alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del congresso federale, del consiglio federale e del comitato amministrativo federale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.

L'organo federale di controllo sull'amministrazione presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto della Lega per Salvini Premier.

I membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega per Salvini Premier o delle articolazioni territoriali regionali.

Non possono essere nominati membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega per Salvini Premier o nelle articolazioni territoriali regionali.

Il consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 16.

Comitato disciplinare e di garanzia

Il comitato disciplinare e di garanzia è l'organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all'art. 32 nei confronti dei soci.

Le modalità di deliberazione del comitato disciplinare e di garanzia sono dettagliate in un apposito regolamento improntato al rispetto del principio del contraddittorio.

Esso dura in carica tre anni ed è composto dal segretario federale, dal responsabile federale organizzativo e del territorio e da non meno di 3 (tre) membri nominati o revocati dal consiglio federale tra i suoi componenti che non siano segretari regionali.

Il giudizio del comitato disciplinare e di garanzia è appellabile al consiglio federale come organo di ultima istanza.

Art. 17.

Il responsabile federale organizzativo e del territorio

Il responsabile federale organizzativo e del territorio è nominato dal segretario federale, è membro di diritto del comitato esecutivo del consiglio federale e del comitato disciplinare e di garanzia. Verifica l'applicazione delle linee d'azione generale espresse dal consiglio federale e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del consiglio federale stesso verificando l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e il comportamento degli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali e partecipa all'ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale.

Art. 18.

L'ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale

L'ufficio di cui al presente articolo coordina l'azione generale della Lega per Salvini Premier sotto il profilo organizzativo e, organizzandosi in dipartimenti e consulte, elabora le proposte per la concreta applicazione delle linee politiche della Lega per Salvini Premier, secondo le direttive del consiglio federale.

Il responsabile dell'ufficio è nominato dal segretario federale, partecipa al consiglio federale e al comitato disciplinare e di garanzia; può partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei consigli direttivi regionali e degli organi delle delegazioni territoriali.

Art. 19.

Modifiche dello statuto, del simbolo, della denominazione e dei regolamenti. Commissione statuto, regolamenti e tesseramento

Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal congresso federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le modifiche del simbolo, della denominazione e dei regolamenti della Lega per Salvini Premier sono approvate dal consiglio federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La commissione statuto, regolamenti e tesseramento, nominata dal segretario federale su proposta del consiglio federale e presieduta dal responsabile organizzativo e del territorio, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del segretario federale, sottopone al congresso federale.

La commissione statuto, regolamenti e tesseramento formula, altresì, proposte di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle articolazioni territoriali regionali, che, previo parere favorevole del segretario federale, sottopone al consiglio federale. Ai sensi del precedente art. 12, il consiglio federale esprime un parere sulle modifiche dello Statuto delle articolazioni territoriali regionali, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo congresso regionale; l'accoglimento di tale parere è vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale alla Lega per Salvini Premier.

La commissione statuto, regolamenti e tesseramento predispone i regolamenti della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali ed è competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la commissione statuto, regolamenti e tesseramento può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il segretario federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega per Salvini Premier sono approvati dal consiglio federale, i regolamenti delle articolazioni territoriali regionali dai relativi consigli direttivi regionali. Quanto ai regolamenti delle articolazioni territoriali regionali, l'adozione del testo su cui il segretario federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale alla Lega per Salvini Premier.

Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al consiglio federale.

Art. 20.

Il responsabile del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

La nomina del responsabile del trattamento dei dati personali spetta al consiglio federale.

Art. 21.

Il coordinamento federale del movimento giovanile

Il coordinamento federale del movimento giovanile coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal consiglio federale, l'attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli consigli direttivi regionali. L'età massima dei membri dei gruppi giovanili è di anni trenta.

PATRIMONIO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Art. 22.

Patrimonio della Lega per Salvini Premier

La Lega per Salvini Premier non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento della Lega per Salvini Premier costituisce il suo patrimonio.

Art. 23.

Entrate

Le entrate di Lega per Salvini Premier sono costituite:

dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale;

da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega per Salvini Premier;

dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;

da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;

da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal consiglio federale.

Le risorse sono ripartite fra Lega per Salvini Premier, le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali. I criteri di riparti-

zione sono determinati dal comitato amministrativo federale nel rispetto delle linee guida assunte dal consiglio federale.

Sono destinati alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali, qualora da esse raccolti, i proventi di manifestazioni o partecipazioni, le quote associative, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 24.

Uscite

Le spese di Lega per Salvini Premier sono le seguenti:

- spese generali della Lega per Salvini Premier;
- apporti che il comitato amministrativo federale delibera di destinare alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali;
- spese per il personale;
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti;
- spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- spese per scuole quadri e per la formazione politica dei militanti;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- spese per finalità sociali;
- altre spese che si rendono necessarie.

RENDICONTO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER E CONTROLLO CONTABILE

Art. 25.

Rendiconto della Lega per Salvini Premier

Il comitato amministrativo federale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Lega per Salvini Premier in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al consiglio federale.

Il consiglio federale approva il rendiconto predisposto dal comitato amministrativo federale.

Il consiglio federale emana e pubblica sul sito internet della Lega per Salvini Premier un regolamento interno di contabilità ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.

Lega per Salvini Premier assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega per Salvini Premier sono pubblicati lo Statuto, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione dell'organo federale di controllo sull'amministrazione e della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto da parte del consiglio federale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 26.

Garanzia di trasparenza e controllo contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il segretario federale della Lega per Salvini Premier, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e

la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Lega per Salvini Premier. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Lega per Salvini Premier, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 27.

Le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali

Le articolazioni territoriali regionali si obbligano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformità alla legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

La commissione statuto, regolamenti e tesseramento della Lega per Salvini Premier predispone, altresì, il testo dei regolamenti delle articolazioni territoriali regionali ed è competente per la modifica degli stessi. A tal fine la commissione statuto, regolamenti e tesseramento può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il segretario federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle articolazioni territoriali regionali sono approvati dai relativi consigli direttivi regionali.

Ciascuna articolazione territoriale regionale gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal congresso federale e dal consiglio federale.

Le articolazioni territoriali regionali devono prevedere come propri organi un congresso, un consiglio direttivo, un segretario, un amministratore, un organo di controllo sull'amministrazione e un responsabile organizzativo.

Ogni articolazione territoriale regionale può articolarsi al suo interno in sezioni provinciali e comunali (di seguito, insieme «delegazioni territoriali»).

La sezione provinciale è l'organo che coordina l'attività delle sezioni comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, il consiglio direttivo regionale potrà deliberare l'istituzione di più sezioni provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova sezione provinciale deve essere deliberata dal consiglio direttivo regionale.

La sezione comunale è l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega per Salvini Premier e della relativa articolazione territoriale regionale. La competenza territoriale della sezione coincide, solitamente, con quella del comune. Il consiglio direttivo provinciale potrà estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi privi di sezione comunale.

Ciascuna sezione è rappresentata dal rispettivo segretario e retta da un consiglio direttivo di sezione, eletti attraverso assemblee o congressi.

L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle sezioni provinciali, comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti.

Nelle articolazioni territoriali regionali il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla articolazione territoriale regionale.

ISCRIZIONE ALLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Art. 28.

Iscrizione alla Lega per Salvini Premier

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi alla Lega per Salvini Premier, conseguendo la qualifica di socio.

L'acquisizione della qualifica di socio della Lega per Salvini Premier implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera, e viceversa.

I soci appartengono a due categorie differenti:

- soci ordinari militanti;
- soci sostenitori.

I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega per Salvini Premier e conseguentemente alla articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera come socio sostenitore.

Il socio all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal consiglio federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo della Lega per Salvini Premier.

A ciascun socio è rilasciata una tessera emessa dalla Lega per Salvini Premier nella quale dovrà essere specificato se trattasi di socio ordinario militante o di socio sostenitore. Le articolazioni territoriali regionali adottano esclusivamente la tessera della Lega per Salvini Premier quale tessera sociale.

Il consiglio federale autorizza le articolazioni territoriali regionali e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa.

L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier.

Art. 29.

Soci

a) I soci ordinari militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice etico approvato dal consiglio federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

Sia la prima tessera da socio ordinario militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla sezione territorialmente competente.

I requisiti e le modalità di acquisizione della qualifica di socio ordinario militante sono disciplinati dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier.

La qualifica di socio ordinario militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega per Salvini Premier.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 32.

b) I soci sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale, né hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'ap-

posito libro tenuto dal segretario provinciale o, nel caso in cui la articolazione territoriale regionale non abbia una sezione provinciale, dal segretario regionale.

La tessera da socio sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di socio ordinario militante è necessario che il socio sia in possesso della tessera da socio sostenitore dell'anno in corso e abbia conseguito l'anzianità di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier.

Art. 30.

Decadenza dei soci

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;
- per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento;
- per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto;
- per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenuta, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi.

IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER E DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI

Art. 31.

Il controllo sugli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali

Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle articolazioni territoriali regionali è fatto in conformità al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore.

L'organo che esercita il controllo può deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della Lega per Salvini Premier; nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell'organo.

La revoca del segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del consiglio direttivo di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore, previo contraddittorio con la parte. In caso di delibera di revoca o di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.

Il consiglio federale, su richiesta del segretario federale, può sciogliere il consiglio direttivo regionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un commissario federale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del consiglio federale. Il congresso straordinario di tale articolazione territoriale regionale dovrà tenersi entro il termine definito dal consiglio federale.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente il consiglio federale può deliberare l'esclusione della articolazione territoriale regionale dalla Lega per Salvini Premier qualora la articolazione territoriale regionale stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale della Lega per Salvini Premier e con quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del

consiglio direttivo di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, il segretario di livello superiore può nominare, con efficacia immediata, un commissario.

Eccettuate le deliberazioni del consiglio federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier, tutte le deliberazioni sono appellabili nei modi e nei termini previsti da apposito regolamento.

Il consiglio federale può agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello.

Art. 32.

Il controllo sui soci della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali e i provvedimenti disciplinari

Gli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto e degli statuti delle articolazioni territoriali regionali.

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;
- la revoca della qualifica di socio ordinario militante;

L'espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di parlamentare, di europarlamentare e di consigliere, presidente di provincia e sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali.

I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.

Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il comitato disciplinare e di garanzia.

Ogni organo collegiale può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.

L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione secondo quanto previsto dalla norma regolamentare.

È facoltà del comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Organo d'appello per ogni provvedimento assunto è il consiglio federale. Il diritto d'appello si esercita secondo le modalità previste da apposito regolamento.

In ogni caso, il consiglio federale, anche su segnalazione del comitato disciplinare e di garanzia può attivare la procedura di controllo o disciplinare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza.

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del comitato disciplinare e di garanzia su richiesta del consiglio direttivo regionale o federale.

PRINCIPI GENERALI PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE

Art. 33.

I doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale.

Art. 34.

I gruppi parlamentari

I parlamentari espressi dalla Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al segretario federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal consiglio federale.

L'adesione al gruppo Lega per Salvini Premier da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere proposta dal gruppo parlamentare della Lega per Salvini Premier ed approvata dal consiglio federale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier, dovrà essere altresì concordata con il consiglio federale.

Art. 35.

I gruppi consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i consiglieri eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui capogruppo riferisce direttamente al segretario regionale per quanto riguarda i consiglieri regionali. Si farà riferimento al segretario provinciale per quanto riguarda i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

Il capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal consiglio direttivo regionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il segretario regionale e ratificata dal consiglio direttivo regionale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste di Lega per Salvini Premier dovrà essere altresì concordata con il segretario regionale e ratificata dal consiglio direttivo regionale.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Il consiglio federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, può correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

II. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al congresso federale e regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal consiglio federale.

III. Le articolazioni territoriali regionali devono organizzare scuole quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole è requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I parlamentari e i consiglieri regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attività amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier stabilirà le modalità di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza.

IV. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega per Salvini Premier e alle articolazioni territoriali regionali, i requisiti di anzianità ed esperienze politico/organizzative nella Lega per Salvini Premier per le candidature interne ed esterne, nonché la procedura per l'acquisizione della qualifica di socio ordinario militante sono determinati in un apposito regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. A far data dalla costituzione della Lega per Salvini Premier, i soci fondatori compongono il congresso federale e agiscono, altresì, in qualità di consiglio federale sino al successivo congresso federale elettivo, che dovrà essere svolto entro 12 mesi dall'approvazione del presente Statuto.

II. Il segretario federale, su conforme delibera del consiglio federale, ha il potere di modificare la sede della Lega per Salvini Premier, fer-

mo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.

III. Le relazioni e gli accordi con altre associazioni o partiti politici sono disciplinati da specifici regolamenti.

IV. Nelle more della maturazione della anzianità di militanza per l'accesso alle cariche del presente Statuto, in via transitoria, i tempi e le modalità di acquisizione delle stesse sono normati da apposito regolamento - ispirato a principi di democraticità interna e di non discriminazione e di parità di trattamento nelle scelte dei titolari di cariche - approvato dal consiglio federale.



18A07430

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della Banca d'Italia, recante: «Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 269 del 19 novembre 2018).

In calce al comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, prima della firma del Governatore Visco, in luogo della data: «Roma, 9 novembre 2018», deve leggersi: «Delibera 561/2018».

18A07538

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-272) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.